



COMUNE DI SILVI

(Provincia di Teramo)

UFFICIO DI PIANO- A.S.D. n. 23 "FINO-CERRANO"

DISCIPLINARE DI GARA

Servizio di Assistenza Domiciliare socio-assistenziale e gestione dei centri socio-ricreativi per anziani. Comuni di Atri, Pineto, Silvi (Ambito Sociale Distrettuale n. 23 "Fino- Cerrano")- ECAD: Comune di Silvi

CIG: 8493771191

Il presente disciplinare costituisce integrazione al bando di gara relativamente ai requisiti e modalità di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alle modalità di presentazione e compilazione dell'offerta, e più in generale a tutte le condizioni di carattere generale regolanti la procedura.

L'Amministrazione si riserva di aggiudicare l'appalto anche in caso di presentazione di una sola offerta valida, purché idonea, mentre non si procederà all'aggiudicazione se nessuna offerta risulterà idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.

Il Bando di gara, con i relativi allegati, viene pubblicato su:

-Gazzetta Ufficiale Comunità Europea

-Piattaforma ASMECOMM: www.asmecomm.it

-Profilo del Committente: www.comune.silvi.te.it

PROCEDURA TELEMATICA

La presente procedura viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzo di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi degli articoli 40 e 52 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm.ii.

La stazione appaltante utilizzerà il Sistema di intermediazione telematica "ASMECOMM".

Per le indicazioni, la registrazione, la qualificazione e tutto ciò che attiene all'operatività sulla piattaforma, far riferimento alle guide e ai manuali presenti sulla suddetta piattaforma "ASMECOMM". Per poter presentare la domanda di partecipare alla procedura, il fornitore è tenuto ad eseguire preventivamente la Registrazione sulla piattaforma così come disciplinato nei "Manuali", accedendo al portale all'indirizzo internet <http://www.asmecomm.it>.

La registrazione è gratuita, non comporta in capo all'operatore economico che la richiede alcun onere o impegno.

Anche se già precedentemente accreditati all'Albo Fornitori e Professionisti, gli operatori economici interessati a presentare la propria candidatura, dovranno in ogni caso necessariamente abilitarsi alla presente specifica procedura telematica.

Al fine di potersi abilitare con successo alla procedura gli Operatori Economici dovranno selezionare, all'interno della sezione "categorie" del portale, presente nel form di iscrizione, la seguente categoria merceologica: CPV: 85311100-3 (servizi di assistenza sociale per persone anziane).

SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lettere a), b) e c) del d.lgs. n. 50/2016 (costituiti sia in forma singola che in raggruppamento temporaneo ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del d.lgs. n. 50/2016), nonché i soggetti di cui all'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, alle condizioni previste dal d.lgs. n. 50/2016.

Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del d. lgs. n. 50/2016.

REQUISITI DI ORDINE GENERALE

1.1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

1. le cause di esclusione di cui all'art. 80 commi 1, 2, 4 e 5 del Codice. In particolare:

- Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Si precisa che l'esclusione di cui sopra va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

- Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
- Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto l'aver commesso violazioni gravi, non definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, ai sensi dell'art 8 comma 5 del D.L n. 76/2020.
- Non si dà luogo all'esclusione quando l'operatore economico pur avendo commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, ha ottemperato ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
- Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:
 - a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
 - b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui

riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

2. le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;

Non possono, altresì, partecipare alla procedura di gara:

3. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78);
4. Gli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, per i quali vige il divieto di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);
5. I consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice per i quali vige il divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE.

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a del d.lgs. n. 50/2016) e di capacità economico finanziaria (art. 83 comma 1 lett. b del d.lgs. n. 50/2016) e tecnico - professionali (art. 83 comma 1 lett. c del d.lgs. n. 50/2016) che di seguito si riportano. In particolare i concorrenti dovranno essere iscritti alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto o che abbiano come oggetto nel loro Statuto lo svolgimento di attività coincidente con l'oggetto della presente gara. In caso di partecipazione di società cooperative, è necessaria l'iscrizione nell'apposito Albo Nazionale delle Società Cooperative tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri si qualificano producendo documentazione conforme alla normativa vigente nei rispettivi paesi.

I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico - finanziaria:

1. Al fine di garantire una corretta ed efficace gestione del servizio, tenuto conto della complessità organizzativa ed operativa delle attività previste e dell'ambito in cui devono essere espletate, l'operatore economico deve aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati (fatturato generale), un **fatturato medio annuo di € 500.000,00**; inoltre, deve aver realizzato un fatturato specifico per almeno un anno di **€ 380.000,00** nel settore di attività oggetto dell'appalto (assistenza domiciliare socio-assistenziale per anziani e gestione dei centri socio-ricreativi per anziani).

- A dimostrazione del requisito sono ammessi i seguenti mezzi di prova: una dichiarazione concernente il fatturato globale e il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili. In ogni caso si applica l'art. 86, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016.

I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale:

2. Adeguata esperienza professionale da comprovarsi mediante un elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

La documentazione di gara che il Concorrente dovrà presentare sarà suddivisa in tre “buste”. Nel prosieguo si utilizzerà il termine “busta” in senso logico-procedurale e non ovviamente in senso fisico trattandosi di una procedura telematica:

“A - Documenti Amministrativi”;

“B - Offerta tecnica”;

“C - Offerta economica”;

Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione dalla gara, **entro e non oltre il termine perentorio del giorno 14/12/2020 alle ore 12.00** mediante il portale www.asmecomm.it. La documentazione amministrativa da produrre per la partecipazione alla gara e quella a corredo dell'offerta tecnica e l'offerta economica dovranno avere la forma di documento informatico e dovranno essere sottoscritte mediante firma digitale e dovranno essere inviate per via telematica con le modalità ed in conformità con quanto stabilito dalla disciplina di utilizzo del mercato elettronico.

Alle ore 12,00 del giorno 22 dicembre 2020, sulla piattaforma ASMECOMM all'indirizzo: www.asmecomm.it avrà luogo la prima seduta pubblica di gara telematica, mediante procedura aperta per l'affidamento del servizio in oggetto evidenziato.

Per informazioni sulla gara e quant'altro necessario il concorrente dovrà accedere all'apposito forum dedicato nel sito www.asmecomm.it. Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente, attraverso il Forum. Gli Operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento sul sito www.asmecomm.it nel predetto Forum che avranno valore integrativo e/o correttivo degli stessi atti di gara.

Le informazioni e/o richieste di chiarimenti sulla gara **potranno essere formulate fino a 10 giorni prima del termine di scadenza ricezione offerte** e le risposte saranno comunicate almeno 6 giorni prima del termine di scadenza previsto e rese disponibili sul predetto Forum.

Non sarà evasa alcuna richiesta di chiarimenti inoltrata in forma difforme a quanto indicato nel presente disciplinare.

Tutte le comunicazioni della Stazione Appaltante ai partecipanti, in pendenza del termine di deposito delle offerte e, successivamente, per le comunicazioni di carattere generale, nonché la pubblicazione dell'elenco degli aggiudicatari, di cui all'art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. avverranno mediante il Forum sopra indicato.

I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti evnti sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini della comunicazione.

Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l'onere di monitorare il Forum, al fine di prendere contezza di quanto sopra riportato.

La stazione Appaltante utilizzerà, per l'invio delle comunicazioni dalla piattaforma, l'indirizzo di posta elettronica certificata inserito in sede di iscrizione all'Albo Fornitori telematico della Stazione Appaltante. Si consiglia perciò di verificare la correttezza dell'indirizzo mail di posta certificata inserito nell'apposito campo.

Le richieste di chiarimento devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggrgazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora formalmente costituiti, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggrgati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltaori indicati.

Con la presentazione dell'offerta l'impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nella documentazione di gara.

Nella busta “**A - Documenti Amministrativi**” devono essere contenuti i seguenti documenti:

1) Domanda di partecipazione alla gara, redatta in lingua italiana, firmata digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore del concorrente. Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. In caso di procuratore deve essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

2) DGUE (Documento di Gara Unico Europeo), redatto in lingua italiana e in conformità al modello di formulario e al Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 170 del 22/07/2016.

Con il DGUE l'operatore economico dichiara di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 80 e di soddisfare i criteri di selezione definiti nel bando di gara a norma degli articoli 83 del d.lgs. n. 50/2016.

N.B.

L'operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione deve compilare un solo DGUE.

L'operatore economico che partecipa per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacità di uno o più altri soggetti deve assicurarsi che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore riceva insieme al proprio DGUE un DGUE distinto che riporti le informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati. Infine, se più operatori economici partecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento, comprese le associazioni temporanee, dev'essere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto contenente le informazioni richieste.

3) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. o più dichiarazioni ai sensi di quanto previsto successivamente, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello stato di appartenenza con la quale il legale rappresentante o titolare del concorrente, o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità dichiara:

- a) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute in tutta la documentazione di gara compreso il capitolato speciale d'appalto;
- b) di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata.
- c) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante il contratto, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, ad esclusione di quelle previste per legge.
- d) l'indirizzo di PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, al fine dell'invio delle comunicazioni e degli scambi di informazioni, e/o richieste di integrazioni e chiarimenti (ex artt. 52 e 76 del d.lgs. 50/2016).
- e) ai fini del monitoraggio di cui all'art. 1, comma 9, lettere e) della legge n. 190/2012 la sussistenza o meno di relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;
- f) di impegnarsi ad osservare l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità assoluta del contratto.
- g) di impegnarsi, ai sensi dell'art. 2, c. 3 del DPR 16.4.2013, n. 62, a far rispettare ai propri dipendenti gli obblighi di condotta previsti proprio codice di comportamento;
- h) di non aver reso false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile.
- i) di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazionee dichiarazioni non veritiere;
- l) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti.
- m) dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- n) *(in caso di servizi/forniture di cui ai settori sensibili di cui all'art 1, comma 53 della l. 190/2012)* dichiara di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la competente Prefettura oppure dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la medesima Prefettura;
- o) *Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"*: dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

p) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del d.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

4) (Se del caso) Documentazione inerente l'istituto dell'avvalimento.

Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l'istituto dell'avvalimento, dovranno soddisfare tale loro esigenza presentando la documentazione prevista dall'art. 89, comma 1 ovvero:

1) una dichiarazione sottoscritta dalla ditta ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento (presentando un DGUE distinto debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati con le informazioni richieste); nonché, nel rispetto delle prescrizioni del DPR n. 445/2000

2) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

3) contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. **Il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.**

Il contratto di avvalimento deve indicare in modo esplicito compiuto ed esauriente l'oggetto del contratto di avvalimento, ovvero le risorse e i mezzi prestati, che dovranno essere elencati in modo dettagliato.

5) (Se del caso): nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. con la quale l'operatore economico:

- indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo e assume l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;

- specifica, ai sensi dell'art. 48 comma 4 del codice, le prestazioni che saranno eseguite da ciascun componente l'RTI.

- prende atto, ai sensi dell'art. 48 comma 9 del codice, che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

6) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) Mandato collettivo irrevocabile

con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE.

7) Garanzia provvisoria pari al 2% del valore dell'appalto costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 93 del d.lgs. 50/2016.

L'importo della garanzia, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e

medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. **Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.** Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. **In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Nel caso di possesso delle ulteriori certificazioni indicate nell'art. 93, c. 7 del D.Lvo n. 50/16 la ditta potrà usufruire delle altre forme di riduzione della garanzia nei limiti indicati dalla citata normativa; anche in tale caso devono essere prodotte copie rese conformi agli originali delle certificazioni possedute.**

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9.

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell'art. 48 del Codice la garanzia deve essere intestata a ciascun componente il raggruppamento.

In caso di associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale per beneficiare della riduzione di cui al predetto articolo è necessario che ciascuna impresa sia certificata ai sensi dell'art. 93 comma 7 del d.lgs. 50/2016.

8) L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 del d.lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario. **Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.**

Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9 del d.lgs. 50/2016.

9) DOCUMENTAZIONE attestante il versamento a favore dell'ANAC.

Si evidenzia che ai sensi dell'art. 65, D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio), come convertito in L. n. 77/2020, gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi all'ANAC, per tutte le procedure di gara avviate entro il 31 dicembre 2020.

10) Pass OE

La Stazione Appaltante verificherà il possesso dei requisiti attraverso il sistema AVCPass. A tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale Anticorruzione (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. L'operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare (attraverso il CIG della procedura), ottiene dal sistema un PASSOE, da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Inoltre, gli operatori economici, tramite un'area dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale che sono nella loro esclusiva disponibilità e, pertanto, non reperibili presso Enti certificatori. Resta fermo l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento.

Il mancato inserimento del PASSOE nella busta contenente la documentazione amministrativa non costituisce causa di esclusione. La Stazione Appaltante, in caso di mancata produzione o produzione di un PASSOE non conforme, ne chiederà la regolarizzazione - a pena di esclusione - entro il termine perentorio di dieci giorni (Deliberazione ANAC 157 del 18/02/2016).

11) il Modello F23 per il versamento del competente bollo da 16 euro.

La busta **“B-Offerta tecnica”** deve contenere un elaborato che non può eccedere, complessivamente, 10 (dieci) cartelle (in fronte retro) formato A4 font 12 e gli elementi sopra indicati essere argomentati con la stessa sequenza sopra indicata, redatta in lingua italiana. Eventuali elementi aggiuntivi non saranno presi in considerazione. Eventuali allegati non verranno presi in considerazione al fine della valutazione del progetto.

Gli elaborati e la documentazione contenuti nella busta **“B-Offerta tecnica”** devono essere firmati digitalmente, a pena di esclusione:

- dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo.
- da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l'ATI, il Consorzio o il Geie, nel caso di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituito.

- dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di ATI, Consorzio o Geie già costituiti.

Nel caso in cui gli elaborati e la documentazione di cui sopra siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura.

Nell'offerta tecnica non devono essere inseriti elementi che possano in qualche maniera anticipare il contenuto dell'offerta economica.

L'operatore economico dovrà dichiarare adeguatamente motivando quali sono le parti dell'offerta tecnica idonee a rivelare i segreti tecnici e industriali e quindi da secretare in caso di accesso agli atti di gara.

Nella busta virtuale "C-Offerta economica" deve essere contenuta, a pena di esclusione dichiarazione redatta in competente bollo da 16 euro (per l'attestazione di pagamento utilizzare il modello di F23) ed in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o titolare del concorrente o da suo procuratore, contenente l'indicazione del ribasso percentuale (in cifre e in lettere) da applicarsi sull'importo a base di gara.

L'offerta dovrà, altresì, indicare a pena di esclusione:

- **i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95 comma 10 del d.lgs. n. 50/2016;**
- **Documento relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera (definito con D.M del Ministero del Lavoro) ai sensi dell'art 8, comma 10 bis del D.L. n. 76/2020**

Gli importi, anche se dichiarati, da operatori economici stabiliti in altro stato diverso dall'Italia, devono essere espressi in euro.

La predetta dichiarazione deve essere firmata digitalmente:

- dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo.
- da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l'ATI, il Consorzio o il Geie, nel caso di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituito.
- dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di ATI, Consorzio o Geie già costituiti.

Nel caso in cui detta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura.

Con la presentazione dell'offerta, in caso di aggiudicazione, il concorrente si obbliga irrevocabilmente nei confronti del committente ad eseguire il servizio, in conformità al Capitolato e a quanto indicato nell'Offerta tecnica e nell'Offerta economica.

AGGIUDICAZIONE:

OFFERTA TECNICA	PUNTI 70
OFFERTA ECONOMICA	PUNTI 30

L'aggiudicazione avverrà all'offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una commissione giudicatrice ex art. 77 del d.lgs. 19/04/2016 n. 50 e sulla base dei criteri e pesi come di seguito.

OFFERTA TECNICA

Si procederà con la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei sub-criteri;

W_i = peso attribuito al sub-criterio (i);

V(a)_i = coefficiente di prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito i, compreso tra zero e uno;

Σ_n = sommatoria.

Nella tabella che segue sono indicati, per quanto riguarda l'elemento tecnico-organizzativo, i coefficienti V(a)_i di prestazione dell'offerta, il relativo peso W_i e la caratteristica che deve essere offerta dal Concorrente (valore soglia) per l'attribuzione del relativo punteggio.

In considerazione della peculiarità del presente appalto e dell'erogazione del servizio allo stesso connesso, qualora un **concorrente non raggiunga almeno il punteggio di 35 punti sui 70 riservati all' "elemento qualitativo"**, lo stesso sarà escluso dalla procedura e non si procederà all'apertura dell'offerta economica.

L'area qualità vale complessivamente **70 punti**, che verranno attribuiti sulla base delle seguenti indicazioni:

I punti saranno assegnati in relazione alla validità delle soluzioni proposte ed alla loro rispondenza alle esigenze espresse dal Capitolato speciale d'appalto e secondo i seguenti indicatori e relativi punteggi:

ELEMENTO VALUTATIVO		
A)	Conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio e delle risorse sociali della comunità e delle problematiche relative alla specificità dell'utenza.	
	FATTORE PONDERALE RELATIVO ALL'ELEMENTO VALUTATIVO A)	15
N	CRITERIO MOTIVAZIONALE	COEFFICIENTE
1	La descrizione evidenzia una lacunosa conoscenza del territorio e delle problematiche relative alla specifica tipologia di utenza	da 0,00 a 0,25
2	L'analisi evidenzia una lettura dei bisogni e delle risorse sociali superficiale ed inadeguata	da 0,26 a 0,50
3	L'analisi mostra una sufficiente conoscenza del territorio e della comunità oggetto dell'intervento ed evidenzia le correlazioni fra bisogni e risorse sociali	da 0,51 a 0,75
4	L'analisi, che evidenzia l'accurata disamina dell'esistente, mostra un'elevata conoscenza delle problematiche connesse alla specificità dell'utenza e definisce le correlazioni fra risorse sociali presenti sul territorio e il fabbisogno della peculiare utenza.	da 0,76 a 1,00

ELEMENTO VALUTATIVO		
B)	Strumenti di organizzazione del lavoro, indicazioni sulle modalità operative di applicazione della clausola sociale e di qualificazione dei lavoratori con particolare riferimento alla professionalizzazione ed aggiornamento dei lavoratori.	
FATTORE PONDERALE RELATIVO ALL'ELEMENTO VALUTATIVO B)		15
N	CRITERIO MOTIVAZIONALE	COEFFICIENTE
1	L'elaborato rappresenta una carente e /o approssimativa organizzazione aziendale nella conduzione del personale ed un insufficiente piano di professionalizzazione e aggiornamento del personale.	da 0,00 a 0,25
2	L'elaborato riguardante l'organizzazione aziendale consente l'ordinaria gestione del personale ed é privo di sistemi di gestione delle criticità organizzative ; prevede un piano di aggiornamento e professionalizzazione inadeguato.	da 0,26 a 0,50
3	L'elaborato evidenzia metodi gestionali e procedure attuative all'idoneo governo del personale e prevede un piano di aggiornamento e professionalizzazione orientato al mantenimento di adeguati livelli del servizio erogato.	da 0,51 a 0,75
4	L'elaborato evidenzia metodi gestionali e procedure attuative razionali e funzionali all' efficace governo del personale; prevede, altresì, un piano di aggiornamento e professionalizzazione orientato all'implementazione e sviluppo delle professionalità degli operatori con la fissazione di obiettivi valutabili ex ante e verificabili ex post.	da 0,76 a 1,00

ELEMENTO VALUTATIVO		
C)	Strumenti organizzativi/gestionali idonei ad assicurare una gestione innovativa dei centri sociali e rispondenti ai bisogni degli anziani	
FATTORE PONDERALE RELATIVO ALL'ELEMENTO VALUTATIVO C)		15
N	CRITERIO MOTIVAZIONALE	COEFFICIENTE
1	Proposta inconsistente e /o non pertinente rispetto al servizio in appalto	da 0,00 a 0,25
2	Proposta limitata e/o circoscritta che produce modeste utilità al servizio in base alla tipologia di disabilità	da 0,26 a 0,50

3	Apprezzabile proposta in grado di apportare un reale incremento di utilità al servizio in base alla tipologia di disabilità	da 0,51 a 0,75
4	Consistente ed articolata proposta gestionale/organizzativa in grado di assicurare interventi differenti in base alla tipologia di disabilità	da 0,76 a 1,00

ELEMENTO VALUTATIVO		
D)	PROPOSTE MIGLIORATIVE E SERVIZI AGGIUNTIVI SENZA ULTERIORI O MAGGIORI ONERI A CARICO DEGLI ENTI	
	FATTORE PONDERALE RELATIVO ALL'ELEMENTO VALUTATIVO D)	25
N	CRITERIO MOTIVAZIONALE	COEFFICIENTE
1	Proposta inconsistente e /o non pertinente rispetto al servizio in appalto	da 0,00 a 0,25
2	Proposta limitata e/o circoscritta che produce modeste utilità al servizio.	da 0,26 a 0,50
3	Apprezzabile proposta in grado di apportare un reale incremento di utilità al servizio.	da 0,51 a 0,75
4	Consistente ed articolata proposta di miglioramento del servizio nonché significativa offerta di servizi aggiuntivi coerenti e/o complementari all'area della disabilità.	da 0,76 a 1,00

Ciascun commissario **attribuisce un coefficiente variabile tra 0 ed 1 a ciascun criterio di valutazione dell'offerta**. Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun criterio di valutazione, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti e viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato. Vengono di conseguenza riportati all'unità tutti gli altri coefficienti.

OFFERTA ECONOMICA

I coefficienti $V(a)_i$ sono determinati per quanto riguarda l'elemento prezzo attraverso la seguente formula

$$C_i \quad (\text{per } A_i \leq A_{\text{soglia}}) \quad = X \cdot A_i / A_{\text{soglia}}$$

$$C_i \quad (\text{per } A_i > A_{\text{soglia}}) \quad = X + (1,00 - X) \cdot [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})]$$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i esimo

A_i = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i esimo

A_{soglia} = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti

$X = 0,90$

A_{max} = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente

I punti relativi al ribasso offerto verranno attribuiti considerando due decimali arrotondando l'ultima cifra all'unità superiore ove la terza cifra sia pari o superiore a cinque.

L'appalto sarà aggiudicato alla ditta che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato ottenuto sommando il punteggio dell'area prezzo con quello dell'area qualità. A parità di punteggio sarà preferita l'impresa che avrà ottenuto il punteggio maggiore nell'area qualità.

In caso di ulteriore parità, la sorte deciderà chi debba essere l'aggiudicatario.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché congrua e conveniente. La stazione appaltante si riserva ex art. 95 comma 12 del codice di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

AGGIUDICAZIONE:

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., utilizzando il parametro qualità/prezzo.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

In sede di seduta pubblica, il RUP sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, si procederà a:

- ♦ verificare la regolarità formale, contenenti la documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica, e in caso negativo ad escludere le offerte dalla gara;
- ♦ verificare la regolarità della documentazione amministrativa al fine di verificare il possesso dei requisiti dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi prodotte e di quanto previsto nel disciplinare di gara.

In ogni caso, nell'ipotesi in cui si riscontrino delle mancanze, incompletezze, o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni tali da ritenere necessario l'applicazione del soccorso istruttorio, si procederà alla sospensione della seduta pubblica per l'attivazione del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del d.lgs. 50/2016.

La Commissione Giudicatrice ex art. 77 del d.lgs. n. 50/2016 procederà poi in seduta pubblica all'apertura delle buste contenenti le Offerte Tecniche ed all'accertamento della loro regolarità formale.

Successivamente la commissione giudicatrice procederà, in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta nella busta "B - Offerta tecnica" alla valutazione delle proposte progettuali presentate dai concorrenti sulla base di quanto richiesto negli atti di gara e nei documenti di progetto e all'assegnazione dei relativi punteggi.

Successivamente, nella stessa seduta o in una successiva che sarà comunicata agli operatori economici con congruo anticipo, la commissione giudicatrice procederà all'apertura, in seduta pubblica, delle buste "C-Offerta economica" presentate dai concorrenti ammessi, ad escludere eventualmente i concorrenti per i quali si accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, stilare la graduatoria provvisoria.

Prima dell'apertura delle buste contenenti l'offerta economica, sarà reso noto il punteggio ottenuto nell'offerta tecnica.

La commissione giudicatrice procede alla individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice.

La congruità delle offerte è valutata sulle offerte quando sia i punti relativi al prezzo, sia la somma

dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, risultano pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nella lex specialis di gara.

Ai fini del calcolo della soglia di anomalia la commissione prenderà in considerazione la seconda cifra decimale da arrotondarsi all'unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque.

Al termine verrà stilata la graduatoria provvisoria.

Il RUP anche con l'ausilio della commissione giudicatrice procederà con la verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97, commi 3 e 5, del d.lgs. n. 50/2016.

Gli atti verranno trasmessi alla stazione appaltante la quale procederà all'aggiudicazione nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 32 del d.lgs. n.50/2016.

La proposta di aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara è subordinata agli accertamenti di legge ed all'approvazione da parte dell'organo competente della stazione appaltante.

In ogni caso l'aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale, sull'aggiudicatario e sul concorrente che segue in graduatoria.

Si procederà alla verifica dei requisiti di partecipazione alla gara attraverso la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC ex art. 216, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

ALTRE INFORMAZIONI

- Il contratto sarà stipulato in forma elettronica (firma digitale), in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante.
- La stazione appaltante si riserva di non procedere, nelle ipotesi previste dall'art. 95, comma 12 del d.lgs. 50/2016, all'aggiudicazione della gara senza che i concorrenti possano rappresentare alcuna pretesa al riguardo.
- In caso di subappalto l'operatore economico è obbligato ad indicare la terna di subappaltatori in sede di offerta, ai sensi dell'art. 105, comma 6, d.lgs. 50/2016.
- La Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 94 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016, può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3.
- In ogni caso nessun compenso o rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte presentate o in caso di annullamento della gara.
- Per tutto quanto non previsto nella presente documentazione di gara trovano applicazioni le vigenti disposizioni di legge in materia.
- La documentazione di gara comprende: Bando di gara; Disciplinare di gara e relativi allegati messi a disposizione dei concorrenti; Capitolato speciale.

F.to

Firma
Dott.ssa Elisabetta Rapacchiale